



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIA PROVINCIA REGIONALE

1° SETTORE "AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE E CULTURALI"

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - AREA DEI LIVELLI (Circolare MEF-RGS n.25 del 19/07/2012) - ANNO 2023.

Il dipartimento della RGS, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Legislativo n.165/2001, d'intesa con il dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli schemi standard di relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa che dovranno essere allegati ai contratti integrativi e che dovranno essere pubblicati in modo permanente sui rispettivi siti istituzionali al fine di assicurare trasparenza ed informazione sugli atti relativi alla specifica contrattazione.

La presente relazione e' stata predisposta in coerenza con la Circolare in oggetto e accompagna la bozza di ipotesi dell'accordo annuale economico-finanziario - Area dei Livelli siglato in data 21/11/2023.

Modulo 1.: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della Legge.

Data sottoscrizione	21/11/2023
Periodo temporale di vigenza	L'accordo ha validita per l'anno 2023
Composizione della Delegazione Trattante	La delegazione trattante e' composta: Per la parte pubblica dal: Presidente – Dott. Michele Iacono – Segretario Generale Componenti: Dr. Guarrera Gioacchino –Dirigente Contabile Ing. Grasso Giuseppe - Dirigente Tecnico
	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-CISL-UIL-CSA Regioni Autonomie Locali
	Firmatari dell'ipotesi di accordo decentrato: Per la parte pubblica Presidente Dott. Michele Iacono – Segretario Generale Dr. Guarrera Gioacchino –Dirigente Contabile Ing. Grasso Giuseppe - Dirigente Tecnico Per la parte Sindacale CGIL Aveni Antonio CISL Stranera Francesco UIL Sgro'Giuseppe (delega) CSA Regioni Autonomie Locali Toscano Angela RSU: Inveninato Rossella – Privitera Loredana – Lo Iacona Maria Grazia – Bombara Salvatore – Fiammetta Filippo

Libero Consorzio Comunale di Enna	1° Settore "Affari Generali, risorse umane, attività socio-economiche e culturali"	Sito internet: http://www.provincia.enna.it
Piazza Garibaldi, 2	2° Servizio "Gestione risorse umane e trattamento giuridico"	Email: daniela.rizzuto@provincia.enna.it
94100 Enna	Tel: 0935 521205 - 0935 521243	Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

Rispetto dell'iter procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Soggetti destinatari	Tutto il personale dei livelli dipendente dell'Ente.
	Materie trattate dal contratto integrativo (Descrizione sintetica)	L'ipotesi di accordo decentrato economico tratta e definisce le poste di destinazione del fondo per come costituito con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 14/11/2023, nell'anno 2023. In particolare sono state contrattate le risorse relative agli istituti della reperibilità, indennità condizioni di lavoro, indennità di responsabilità, indennità di funzione e performance organizzativa ed individuale. Si ritiene di dover precisare che, come meglio specificato nella relazione tecnico finanziaria, non sono state oggetto di contrattazione le risorse storiche e le risorse a destinazione vincolata.
	Intervento dell'Organo di controllo interno relativo alla certificazione dello stesso da allegare alla Relazione illustrativa.	La presente relazione sarà trasmessa al Collegio dei revisori dei conti del Libero Consorzio Comunale di Enna che certificherà ai sensi dell'art. 40, co. 3 sexties e 40 bis del D.Lgs n.165/2001, la compatibilità dei contenuti dell'accordo decentrato integrativo economico con i vincoli di Legge e di Bilancio.

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	La presente relazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio Comunale di Enna per la certificazione di competenza, in ordine al controllo sulla compatibilità legislativa e contrattuale dello stesso CCDI e successivamente il parere sarà allegato alla presente per la pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal D.lgs n.33 del 14/03/2013. Con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio n. 111 del 29/08/2023 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025 - art. 169 D.lgs n.267/2000. Con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 114 del 31/08/2023 e' stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 assestato – Sottosezione 2.2 Performance e obiettivi. Si evidenzia che sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" fra gli altri, i seguenti atti: il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) assestato, il nominativo ed il curriculum del Nucleo di Valutazione, i curricula dei Dirigenti redatti in conformità al vigente modello europeo, la retribuzione dei Dirigenti, etc.
--	---

Libero Consorzio Comunale di Enna	1° Settore "Affari Generali, risorse umane, attività socio-economiche e culturali"	Sito internet: http://www.provincia.enna.it
Piazza Garibaldi, 2	2° Servizio "Gestione risorse umane e trattamento giuridico"	Email: daniela.rizzuto@provincia.enna.it
94100 Enna	Tel: 0935 521205 - 0935 521243	Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

Modulo 2: Illustrazione dell'articolato del contratto decentrato integrativo

ISTITUTO CONTRATTUALE	CCDI NORMATIVO TRIENNIO 2023/2025	COMPATIBILITA' LEGISLATIVA E/ CON CCNL VIGENTI
Performance organizzativa ed individuale	Art. 24 del CCDI Normativo del 21/11/2023 - triennio 2023/2025	- Art.40 e seguenti, del D.Lgs n.165/2001 per come modificato ed integrato dal D.Lgs n.150/2009 e dai D.lgs n.74 e n.75 2017. - Art. 80, comma 2 lett. a) e b), tenuto conto di quanto stabilito al comma 4 del CCNL 2019/2021.
Reperibilita	Art.12 del CCDI Normativo del 21/11/2023 - triennio 2023/2025	- Art.40 e seguenti, del D.Lgs n.165/2001 per come modificato ed integrato dal D.Lgs n.150/2009 e dai D.lgs n.74 e n.75 2017. - Art 24 del CCNL 2016/2018, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 80, comma 4 del CCNL 2019/2021.
Indennita condizioni di lavoro (<i>disagio, rischio, maneggio valori</i>)	Art.22 del CCDI Normativo del 21/11/2023 - triennio 2023/2025	- Art. 40 e seguenti, del D. Lgs n. 165/2001 per come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 150/2009 e dai D.lgs n.74 e n.75 2017. - Art. 70 bis del CCNL 21/05/2018 ed art. 84 bis del CCNL 2019/2021, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.80 comma 4, del CCNL 2019/2021.
Indennita di Responsabilita	Art. 23 del CCDI Normativo del 21/11/2023 - triennio 2023/2025	- Art. 40 e seguenti, del D.Lgs n. 165/2001 per come modificato ed integrato dal D.Lgs n.150/2009 e dai D.lgs n.74 e n.75 2017. - Art.84, comma1 del CCNL 2019/2021, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.80 comma 4, del CCNL 2019/2021.
Indennita di Funzione	Art.19 del CCDI Normativo del 21/11/2023 - triennio 2023/2025	- Art. 40 e seguenti, del D.Lgs n. 165/2001 per come modificato ed integrato dal D.Lgs n.150/2009 e dai D.lgs n.74 e n.75 2017. - Art. 97 del CCNL 2019/2021, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.80 comma 4, del CCNL 2019/2021.

Modulo 2 - Lettere d) e) f)

Illustrazione sintetica sulla applicazione della meritocrazia e della premialita

d) Illustrazione sintetica dei criteri che presiedono alla erogazione della indennita di produttivita.

1. Il Libero Consorzio Comunale di Enna, in adempimento alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 150/2009, cosi' come modificato dal Dlgs n. 74/2017, ha posto in essere un percorso finalizzato ad incentivare la produttivita ed il miglioramento dei Servizi correlando gli istituti premianti al merito e all'impegno individuale e di gruppo.

Libero Consorzio Comunale di Enna	1° Settore "Affari Generali, risorse umane, attività socio-economiche e culturali"	Sito internet: http://www.provincia.enna.it
Piazza Garibaldi, 2	2° Servizio "Gestione risorse umane e trattamento giuridico"	Email: daniela.rizzuto@provincia.enna.it
94100 Enna	Tel: 0935 521205 - 0935 521243	Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

2. L'erogazione dei premi collegati alla performance organizzativa ed individuale dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna e' disciplinata dai principi generali sanciti dall'art. 24 del vigente C.C.D.I., e dall'art. 7 dell'Accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate - area dei livelli - sottoscritto a Dicembre del 2022, nel rispetto dei quali e' stato elaborato il vigente regolamento in materia, approvato, previa informativa ai sindacati, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n.52 del 18/11/2020 e aggiornato con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 139 del 27/12/2021;
3. Il sistema incentivazione della performance organizzativa ed individuale ha la finalita di realizzare effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e nella qualita dei servizi resi e costituisce un'impostazione incentivante dell'attivita lavorativa, tendente a legare la percezione del compenso di performance al raggiungimento di obiettivi pre-determinati, tenendo anche conto del valore della prestazione resa.
4. Il predetto sistema coinvolge l'attivita di tutti i dipendenti in servizio, sia a tempo pieno sia in part- time sia temporaneamente in comando da altre amministrazioni sia in distacco sindacale.
5. Le valutazioni delle prestazioni e dei comportamenti professionali, per cio' che concerne i singoli dipendenti, si riferiscono all'attivita' svolta nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.
6. L'incentivazione della produttivita' e della performance organizzativa ed individuale deve realizzarsi attraverso la corresponsione di un compenso correlato sia alla performance organizzativa dell'ente, sia alla valutazione delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi dei dipendenti, sia al raggiungimento degli obiettivi dell'unita organizzativa.
7. E' previsto che il 20% del compenso complessivo di performance (quota A) sia correlato alla performance organizzativa dell'ente (di cui fino a 10 punti correlati all'andamento degli indicatori della condizione dell'ente e fino a 10 punti per la performance organizzativa ed individuale del dirigente di riferimento); il 40% del compenso complessivo di performance (quota B) alla valutazione delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi dei dipendenti, ed il rimanente 40% della somma (quota C) alla performance individuale attraverso la valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo; il tutto secondo i criteri e le modalita stabilite dal vigente regolamento in materia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n.52 del 18/11/2020, aggiornato con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 139 del 27/12/2021, a cui si rinvia.

e) L'attivita contrattuale e' stata improntata al rispetto dei seguenti principi:

Premesso che in data 21/11/2023 e' stata siglata l'ipotesi di accordo relativo alla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2023, ex Artt. 79 e 80 del CCNL 2019/2021

Si da atto che:

1. Parte delle risorse certe, stabili e continuative del Fondo risorse decentrate, per un importo complessivo di € 61.830,73, e' stata destinata al finanziamento delle posizioni organizzative, nell'osservanza di quanto previsto dagli Artt. 16 e ss. del vigente CCNL Enti Locali 2019/2021, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.80, comma 4, del CCNL 2019/2021.
A tal fine con Determinazione Dirigenziale n. 2100 del 15/12/2020 e' stata disimpegnata la somma complessiva di €. 60.000,00, nonche' la somma di €. 19.380,00, relativa agli oneri riflessi ed IRAP, dall'impegno assunto sul Capitolo 19450 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 ed e' stato istituito il Capitolo di Bilancio 10390, nel quale e' stato iscritto l'importo complessivo di €.61.830,73 destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle PO.
Per l'attivazione dell'istituto, si terra' conto dell'esigenza di conseguire una maggiore efficace, efficiente ed incisiva ripartizione dei compiti ed attuazione degli indirizzi dell'Esecutivo, soprattutto alla luce della imminente riorganizzazione generale dell'Ente, cronicamente carente di figure Dirigenziali di ruolo. Gli incarichi di posizione organizzativa saranno attribuiti a figure professionali, appartenenti all'Area dei Funzionari/EQ (ex cat.D), che assumono una notevole rilevanza sia sul piano delle responsabilita amministrative, sia di quelle gestionali e/o strategiche e/o specialistiche, identificabili in ruoli che implicano autonomia operativa e decisionale, seppur nell'ambito di direttive e indirizzi esplicitati dal Dirigente.
2. Una ulteriore parte delle risorse certe, stabili e continuative per un importo pari, complessivamente, ad € 30.000,00, e' stata destinata all'attribuzione dei *"differenziali stipendiali"* all'interno delle Aree da riconoscere al personale di ruolo, in atto, in servizio presso il Libero Consorzio Comunale

Libero Consorzio Comunale di Enna	1° Settore "Affari Generali, risorse umane, attività socio-economiche e culturali"	Sito internet: http://www.provincia.enna.it
Piazza Garibaldi, 2	2° Servizio "Gestione risorse umane e trattamento giuridico"	Email: daniela.rizzuto@provincia.enna.it
94100 Enna	Tel: 0935 521205 - 0935 521243	Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

di Enna. Per l'anno 2023, e' stato fissato al 35%, per ciascuna area, il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili, cio' in osservanza a quanto indicato al comma 2, punto b) dell'art. 10 del C.C.D.I. parte normativa - 2023/2025.

3. Il totale delle risorse decentrate stabili, decurtato dagli importi di cui sopra, nonche' il totale delle risorse decentrate variabili, e' stato destinato al finanziamento degli altri istituti contrattuali aventi le caratteristiche della variabilita ed eventualita; nella quantificazione dei detti fabbisogni, si e' tenuto conto degli importi stabiliti dal C.C.D.I. 2023/2025 ed altresì, con riferimento alle indennita di reperibilita per manutenzione strade, all'indennita di reperibilita per il servizio di protezione civile ed all'indennita' di reperibilita' del personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, di quanto comunicato dagli uffici competenti di questo Libero Consorzio. La ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate ha tenuto conto del prioritario soddisfacimento delle indennita' direttamente disciplinate dal CCNL (indennita condizioni di lavoro (*disagio, rischio, maneggio valori*), reperibilita', indennita' di responsabilita', indennita di funzione); cio' che rimane delle dette risorse e' stato, infine, destinato al fondo compensi incentivazione performance organizzativa e individuale.

Fatto salvo quanto gia illustrato alla precedente lettera d), per quanto riguarda le risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale, nel dettaglio, si evidenzia, altresì, che, in fase di ripartizione delle risorse dell'anno 2023, sono state destinate specifiche poste ai seguenti istituti contrattuali:

a) Indennita' condizioni di lavoro: (art. 70 bis del CCNL 21/05/2018 e 84 bis del CCNL 2019/2021 - Art.22 del CCDI normativo 2023/2025). L'indennita e' destinata a remunerare lo svolgimento di attivita':

- disagiate
- esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute
- implicanti il maneggio di valori.

La predetta indennita e' commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attivita ed i relativi compensi saranno attribuiti secondo i criteri indicati all'Art. 22 del CCDI 2023/2025.

b) Indennita' per specifiche responsabilita (Art. 84, comma 1, CCNL 2019/2021 - Art. 23 del CCDI normativo 2023/2025). Tali compensi possono essere riconosciuti:

- ai dipendenti che siano titolari di servizi/uffici/staff, che non risultino incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL 2019/2021 e saranno attribuiti secondo i criteri indicati all'art. 23 del CCDI sottoscritto in data 21/11/2023 Nel rispetto di quanto ivi disposto, la somma complessiva da destinare al finanziamento di questo istituto e' stata determinata previa pesatura delle singole posizioni di responsabilita riconosciute dal precitato contratto ed esistenti nell'anno in corso.

- al personale che, nell'ambito del servizio di appartenenza, costituisce supporto tecnico, amministrativo e/o contabile del responsabile in tutti i procedimenti complessi afferenti il servizio, con eventuali compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale e' riconosciuta la responsabilita di referenza conferita con atto formale del Dirigente. La responsabilita di referenza comporta, anche, la vice responsabilita del servizio in caso di assenza/impedimento del responsabile inferiore a 30 gg. consecutivi. La detta indennita' puo' essere attribuita a personale che espleta la propria attivita' lavorativa in servizi che abbiano incardinati, al loro interno, un minimo di n. 5 unita' di personale, compreso il Responsabile del Servizio, ed e' quantificata tenuto conto del livello di pesatura del servizio, secondo la scala di valori indicata all'art. 23 del CCDI.

- al personale che svolge ruoli in autonomia e/o indipendenza, conferite dall'Ente ad personam, derivanti dall'essere addetto ai servizi di protezione civile, dall'essere archivista informatico, dall'essere addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico, dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (indicativamente RTD, RC), dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (indicativamente RPD), dall'applicazione della L. 190/2012 Sistema anticorruzione (indicativamente RPCT) e dall'applicazione del D.lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (indicativamente RSPP) ed ai capi squadra tecnico-stradali, e' riconosciuta l'indennita' per specifiche responsabilita', tenuto conto di quanto disposto dall'art.84 del vigente C.C.N.L. 2019/2021 e nei limiti di quanto indicato all'art. 23 del CCDI vigente. A decorrere dall'anno 2024 le richiamate disposizioni sono subordinate, nella loro applicazione, esecuzione ed erogazione, all'adozione di un regolamento che disciplini sulle specifiche responsabilita ai fini dell'attribuzione, recante altresì la necessaria individuazione formale da parte del dirigente.

Libero Consorzio Comunale di Enna	1° Settore "Affari Generali, risorse umane, attività socio-economiche e culturali"	Sito internet: http://www.provincia.enna.it
Piazza Garibaldi, 2	2° Servizio "Gestione risorse umane e trattamento giuridico"	Email: daniela.rizzuto@provincia.enna.it
94100 Enna	Tel: 0935 521205 - 0935 521243	Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

d) Indennita di funzione (Art. 97 CCNL 2019/2021 - Art. 19 del CCDI normativo 2023/2025). Tale indennita e' istituita per compensare l'esercizio di compiti di responsabilita al personale della Polizia Provinciale inquadrato nell'Area dei Funzionari/EQ e nell'Area degli Istruttori (comandante e vice-comandante) che non risulti incaricato di posizione organizzativa (ai sensi dell'Art. 16 e seguenti del CCNL 21.05.2018), per compensare l'assolvimento di compiti di specifica responsabilita connessi al grado e ruolo rivestiti.

Nei limiti degli importi massimi indicati nel CCDI, la misura delle richiamate indennita va, comunque, determinata per entrambi moltiplicando i precitati importi per uno dei seguenti indici, che tengono conto delle peculiarita dimensionali, istituzionali, sociali ed ambientali dell'amministrazione:

a. ente con ordinarie competenze in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell'ambiente e della tutela sociale, con limitate criticita sociali e non rilevanti disagi socioeconomici, di limitate dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,75;

b. ente con rilevanti competenze in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell'ambiente e della tutela sociale, con significative criticita sociali e con rilevanti disagi socioeconomici, di medie dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,85;

c. ente con elevate ed ampie competenze in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell'ambiente e della tutela sociale, con elevate criticita sociali e con estesi disagi socioeconomici, di rilevanti dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 1;

L'individuazione dell'indice (a, b o c) e' effettuata dal Gruppo Generale di Coordinamento dei Dirigenti.

Inoltre al personale addetto alla polizia provinciale inquadrato nell'Area degli Istruttori, con provvedimento dirigenziale e previa adozione di apposito regolamento in materia, puo' essere riconosciuta l'indennita' di funzione nei limiti dell'importo massimo indicato all'art. 19 del CCDI vigente. L'indennita di funzione sostituisce l'indennita di specifiche responsabilita, di cui all'Art. 23 del CCDI

e) Indennita di reperibilita (Art. 24 del CCNL 21/05/2018 - Art.12 del CCDI normativo 2023/2025). Tali compensi vengono riconosciuti al personale incardinato nei servizi di protezione civile e polizia provinciale per i quali e' stato istituito il servizio di pronta reperibilita. I compensi saranno attribuiti secondo i criteri indicati all'Art. 12 del CCDI.

Per ulteriori dettagli circa la formazione del fondo e l'utilizzo delle risorse stabili e variabili, nonche' per il confronto con i precedenti CCDI, si rinvia ai contenuti della relazione tecnico finanziaria.

Come per i precedenti contratti decentrati, si provvedera' alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii., in modo permanente, sul sito istituzionale dell'Ente, sezioni "Amministrazione trasparente - Sez. Personale/Contrattazione Integrativa" "Amministrazione trasparente - Sez. Personale/ Dotazione organica/Conto annuale del personale", dei seguenti documenti:

- contratto decentrato integrativo, definitivamente siglato;
- relazione tecnico/finanziaria;
- relazione illustrativa;
- certificazione dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio Comunale di Enna;
- intero modello, scheda informativa (1) e tabelle n. 12-13-14-15 relative al Conto Annuale 2022 che sono state trasmesse il 13/07/2023 al MEF, tramite il sistema SICO e definitivamente certificate il 14/11/2023.

f) Risultati attesi

Così come evidenziato nelle superiori lettere d) ed e), anche per l'anno 2023 l'Amministrazione pone particolare attenzione alla realizzazione degli obiettivi, nonostante il fatto che a decorrere dall'1/7/2013, ai sensi della L.R. 7/2013, l'Ente e' stato posto in Amministrazione Straordinaria con la nomina di un Commissario.

Enna, 21/11/2023

Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente ad interim del 1 Settore
"Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali"
f.to Dott. Michele Iacono

ORIGINALE FIRMATO DEPOSITATO IN ATTI

Libero Consorzio Comunale di Enna	1° Settore "Affari Generali, risorse umane, attività socio-economiche e culturali"	Sito internet: http://www.provincia.enna.it
Piazza Garibaldi, 2	2° Servizio "Gestione risorse umane e trattamento giuridico"	Email: daniela.rizzuto@provincia.enna.it
94100 Enna	Tel: 0935 521205 - 0935 521243	Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 55/2023

Oggetto: Contratto Decentrato Integrativo anno 2023 – Ipotesi di Accordo Economico per l'utilizzo del Fondo per le Risorse Decentrate anno 2023.

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di dicembre, in modalità mista,

13.12.2023

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- ✓ Dott. Rag. Orazio Mammino - Presidente;
- ✓ Dott. Alessandro Lentini - componente;
- ✓ Dott. Stefano Perrone - componente.

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto, dando atto che i componenti Alessandro Lentini e Stefano Perrone partecipano all'adunanza in modalità "conference call".

Premesso che

- con nota del 21.11.2023, prot. 24300, perviene richiesta di parere sull'ipotesi di accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate relativo all'annualità 2023 per il personale dell'Ente – Area dei livelli – sottoscritto in data 21.11.2023, corredato dalla Relazione Illustrativa e dalla Relazione Tecnico Finanziaria;
- l'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali - determina le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, attestando che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, **come certificate dal collegio dei revisori**, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.";

- il Fondo per le Risorse Decentrate viene stabilmente incrementato dalle risorse¹ di cui al comma 2 del citato articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 e continua ad essere alimentabile dalle risorse² di cui al successivo comma 3 e, in sede di contrattazione integrativa, può essere incrementato di ulteriori risorse previste dai commi 4, 5 e 6;
- l'articolo 79 del C.C.N.L. 16.11.2002 del Comparto Funzioni Locali prevede:
 - ✓ **al comma 1**, che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente:
 - a) dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018”;
 - b) da un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 con decorrenza dall'1/01/2021;
 - c) da risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 “Incrementi degli stipendi tabellari” del richiamato CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - ✓ **al comma 1 bis**, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di cui all'art. 13, comma 1 del CCNL 2019/2021, nella parte stabile fondo confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 “Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale” al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
 - ✓ **al comma 2**, dalla lettera “a” alla lettera “d”, sono indicate le ulteriori risorse variabili che, gli Enti, di anno in anno, possono destinare al Fondo risorse decentrate e in particolare:
 - a) risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015-2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, co. 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;

¹ Sono quelle risorse che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica.

² Sono quelle risorse che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

- ✓ **al comma 6**, che *“la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*, nel quale è stato stabilito che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati

- l’articolo 40, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”*;
- l’articolo 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante: *“... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ...”*;
- l’articolo 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante: *“.. a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1”*;

- l'articolo 40 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, recante: *«Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;
- l'articolo 8, comma 7, del C.C.N.L. 16.11.2022, il quale prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- la Circolare del 19.07.2012, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 20 del 05.05.2017, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha redatto un vero e proprio Vademecum per la revisione contabile nelle amministrazioni pubbliche, con qualche riflesso anche per gli enti locali;

Preso atto che

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati più volte modificate per effetto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150³, ed in particolare dal Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 74, ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36⁴, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.06.2022, n. 76, ha disposto (con l'articolo 2, comma 5) la modifica dell'articolo 14-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24.06.2022, n. 81, ha disposto, ancora, la modifica del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente ha previsto con:

³ Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

⁴ Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

- a) l'articolo 1, comma 1, lettera c), la modifica dell'articolo 10, commi 1, lettera a) e 1-ter;
- b) l'articolo 2, comma 1, la modifica dell'articolo 108, comma 1;
- come meglio precisato nella circolare 19.07.2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato⁵, l'Organo di Controllo, ovverosia, nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'Organo di Revisione Economico Finanziario prima dell'autorizzazione, da parte dell'organo di governo, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;
- il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: *"in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"*;

Atteso che

- l'Ente ha approvato con deliberazione:
 - a) del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 13/2023 del 16.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, contenente, altresì, tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2023-2025;
 - b) dell'Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale, n. 9/2023 del 28.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Bilancio di Previsione per l'anno 2023-2025, unitamente agli allegati di legge;
 - c) del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta del Libero Consorzio Comunale, n. 111 del 29.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al periodo 2023-2025;

Rilevato che

- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta del Libero Consorzio Comunale n. 52 del 18.11.2020 è stato approvato il **Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della Performance organizzativa e individuale**;
- con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 114 del 31.08.2023, ha approvato il **Piano Integrativo di Attività e Organizzazione** (P.I.A.O.) 2023/2025";
- con determinazione dirigenziale n. 1.992 del 14.11.2023 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali - si è provveduto alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023, con allegati i prospetti di dettaglio, che ammonta ad euro 1.676.556,12 di cui euro 820.008,13 di parte stabile ed euro 856.547,99 di risorse variabili;
- con proprio verbale n. 49/2023 del 13.11.2023 questo Organo di Revisione Economico Finanziario, nell'attestare che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ha espresso parere favorevole in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, nei limiti di quanto riportato nel predetto verbale, che qui si richiama;
- in sede di costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate si è proceduto alla verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 75 e successive modifiche e integrazioni;

⁵ Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni).

Atteso che:

- in sede di costituzione del fondo risorse decentrate, che alimenta la parte economica della contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame, è stato verificato che la relativa quantificazione è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e rientra nei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 75 e successive modifiche e integrazioni;
- le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa sono state correttamente contemplate nella pre-intesa sottoscritta in data 21.11.2023 dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e di parte sindacale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del C.C.N.L. 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali, salvo i rilievi riportati nel presente verbale;
- i criteri previsti per l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;
- risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse previste dal fondo;
- le disposizioni di ciascun articolo incluso nella pre-intesa contrattuale risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispettosi dei limiti della contrattazione nazionale;
- nella relazione illustrativa risultano essere stati attestati gli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa, il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell'Ente;
- è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria:
 - a) la compatibilità e coerenza economico - finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 e la previsione di utilizzo dello stesso;
 - b) che le risorse del Fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025 – esercizio finanziario 2023;
- sono stati rispettati gli adempimenti e l'iter procedurale della contrattazione decentrata integrativa e l'adozione da parte dell'Ente di atti e provvedimenti propedeutici alla sottoscrizione della pre-intesa al C.C.D.I. in esame, i quali, in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione delle retribuzioni accessorie del personale dipendente;
- i criteri da utilizzare per le progressioni economiche all'interno delle aree devono essere aderenti a quanto previsto dall'articolo 14 del C.C.N.L. 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali, rispettano il principio della selettività, e di quanto previsto dall'articolo 10 del C.C.D.I. - parte normativa – per il triennio 2023-2025;

Accertato che:

- la relazione illustrativa è redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - e:
 - a) riporta gli aspetti procedurali, la sintesi del contenuto del contratto e contiene l'autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge;
 - b) provvede a dettagliare l'articolato del contratto attestandone la compatibilità con i vincoli derivanti dalle norme di legge e dal Contratto Nazionale e le modalità di utilizzo delle risorse accessorie;
 - c) riporta l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
 - d) riporta l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
 - e) riporta i risultati attesi;
- la relazione tecnico – finanziaria è redatta anch'essa secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - e riporta:
 - a) il quadro di sintesi sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate regolate dal contratto integrativo;
 - b) i criteri di costituzione del fondo per le risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili, nonché delle decurtazioni del fondo effettuate negli anni pregressi;
 - c) i criteri sull'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
 - d) la sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per le risorse decentrate sottoposte a certificazione;
 - e) l'attestazione della verifica del rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
 - f) l'attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo per le risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Esaminato

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione di cui in oggetto (ed in particolare la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria);
- la ripartizione delle risorse decentrate, come meglio individuabili nel prospetto seguente:

Utilizzo Fondo Risorse decentrate	2023
Risorse destinate agli Istituti di cui all'articolo 80, comma 1, C.C.N.L. 16.11.2022	
Progressioni Economiche - differenziale a regime	0,00
Progressioni Economiche storiche	297.729,81
Indennità di Comparto	66.660,24
Indennità personale Educativo Asilo Nido	0,00
Differenziali Posizioni di Sviluppo C.C.N.L. 2016-2018	9.550,87
Differenziali Posizioni di Sviluppo C.C.N.L. 2019-2021	9.884,68
Indennità Personale ex VIII Qualifica Funzionale	2.323,96
Indennità Personale Categoria A o B1 * Articolo 70-septies C.C.N.L. 21.05.2018	2.379,48
Differenze Stipendiali B/1 - B/3 * D/1 -D/3	3.060,20
Totale Utilizzo Risorse Stabili vincolati	391.589,24
Risorse destinate agli Istituti di cui all'articolo 80, comma 2, C.C.N.L. 16.11.2022	
Performance Organizzativa	57.732,92
Performance Individuale	230.931,66
Maggiorazione Premio Individuale	0,00
Indennità Condizioni di Lavoro * ex articolo 70 bis C.C.N.L. 21.05.2018:	49.000,00
a) Indennità di Rischio	42.510,00
b) Indennità di Disagio	4.950,00
c) Indennità Maneggio Valori	1.540,00
Indennità di Turnazione	0,00
Indennità di Reperibilità	60.500,00
Riposo Compensativo * Articolo 24, comma 5, C.C.N.L. 21.05.2018	0,00
Indennità per Specifiche Responsabilità	78.000,00
Indennità di Funzione - Polizia Locale - Categorie C e D * Articolo 56-sexies C.C.N.L. 21.05.2018	2.000,00
Indennità Servizio Esterno di Vigilanza - Polizia Locale * Articolo 56-quinquies C.C.N.L. 21.05.2018	0,00
Incentivi personale Polizia Locale x Servizi Sicurezza e Controllo Stradale * Articolo 56-quater C.C.N.L. 21.05.2018	0,00
Indennità x Progettualità per il conseguimento di obiettivi * Articolo 67, comma 5, lettera b), C.C.N.L. 21.05.2018	0,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di Legge * Articolo 68, comma 2, lettera g), C.C.N.L. 21.05.2018:	776.802,30
a) Incentivi per attività di Recupero Lotta all'Evasione Tributaria	0,00
b) Incentivi per Funzioni Tecniche * articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti)	710.436,84
c) Compensi Avvocatura Comunale * articolo 9, Decreto Legge 24.06.2014, n. 90 conv. Legge 11.08.2014, n. 114	60.000,00
d) Compensi ISTAT	0,00
e) Altro: Risorse Etero finanziate (Assunzioni PNRR)	1.020,00
f) Altro: Risorse etero finanziate (PON - PNRR - ecc)	4.845,46
g) Altro: Compensi Commissioni Esami (interni)	500,00
Compensi Messi Notificatori * Articolo 54 C.C.N.L. 14.09.2000	0,00
Progressioni Economiche dell'anno	30.000,00
Totale Utilizzo somme da Contrattazione	1.284.966,88
Totale Generale	1.676.556,12

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 8, comma 7, del C.C.N.L. 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali,

esprime parere favorevole

in ordine all'ipotesi di accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023,

certifica

che la contrattazione decentrata integrativa rispetta gli aspetti normativi vigenti in materia e che la relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - del 19.07.2012, n. 25 ed alle normative richiamate nel presente verbale;

attesta

1. la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2023 con i vincoli di bilancio e della normativa vigente in materia;
2. che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per le risorse decentrate in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel bilancio di previsione per l'anno 2023-2025 - esercizio finanziario 2023;
3. che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è stato costituito in conformità alla vigente normativa e, per quanto riguarda la parte stabile, risulta essere stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

rileva

1. le risorse previste per l'incentivazione dovranno essere destinate alla promozione di *effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'Ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti e non in maniera livellaria*;

raccomanda il rispetto

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *“le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
2. dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
3. dei principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla sottoscrizione del C.C.D.I.;

prescrive

- a) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- b) per le progressioni economiche all'interno delle aree il rispetto dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;
- c) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche:
 - ✓ devono essere predeterminati nei quadri economici dei singoli appalti, acquisti di servizi e/o forniture, in quanto gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell'opera o per l'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici⁶,
 - ✓ devono essere corrisposte solamente a lavori ultimati (come da relative certificazioni) previo preventivo accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio e devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'IRAP;

⁶ Resta inteso, anche in ragione del chiaro dato normativo, che è preclusa per l'Ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.

- ✓ prima della loro liquidazione, devono essere in ogni caso oggetto di regolamentazione e valutazione che ne determini i criteri di corresponsione e potranno essere erogate nel limite del 50% della retribuzione del dipendente ad eccezione di quanto previsto dalle specifiche norme per il PNRR;
- d) nel “Fondo dei compensi professionali dell’Avvocatura” deve confluire l’intero coacervo delle somme recuperate a titolo di rifusione per le spese processuali nei casi di vittoria giudiziale, e quindi anche la parte da destinare, secondo il regime previdenziale e fiscale vigente, al pagamento degli oneri previdenziali e di quelli fiscali (tra cui anche l’IRAP).
- e) i compensi per l’avvocatura devono fare riferimento ai professionisti legali in servizio presso l’Avvocatura dell’Ente che sono iscritti nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni.

invita l’Ente

- ✓ per quanto riguarda il “Fondo dei compensi professionali dell’Avvocatura”, a voler regolamentare ed attuare una corretta decurtazione – in termini % - degli introiti, confluita dal recupero delle spese di lite nelle cause vinte, da utilizzare per il pagamento di “spese generali” (ad esempio il 15%) e per l’aggiornamento degli avvocati (ad esempio il 5%), e sulla parte residuale (ad esempio l’80%) attribuirli ai compensi da considerarsi “**al netto**” della spesa per gli oneri previdenziali e fiscali;
- ✓ a tenere conto dei rilievi sopra riportati ponendo in essere, ove necessario, le relative misure correttive;
- ✓ a voler pubblicare - unitamente agli allegati - nella sezione “Amministrazione Trasparente”, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica per l’anno 2023, quando approvato e sottoscritto (e quindi divenuto efficace);
- ✓ a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall’articolo 8, comma 9, del C.C.N.L. 16.11.2022.

Del ch  si d  atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente

f.to Orazio Mamm no

f.to Alessandro Lentini

f.to Stefano Perrone